

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Il tentativo (fallito) di fronte all'Ocri semplifica l'accesso al concordato

IMPRESE IN CRISI

Nonostante l'insuccesso, il passaggio avvia al tribunale con dati aziendali verificati

Pagamento dei chirografari al 20% (e non al 30%) per le proposte concorrenti

Pagina a cura di
Michele D'Apolito

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi saranno due le strade con cui si potrà arrivare al concordato preventivo. Quella tradizionale in base alla quale l'impresa si rivolge direttamente al tribunale e quella preceduta dall'attivazione del meccanismo di allerta e dal tentativo di risoluzione della crisi da parte dell'Ocri, il nuovo organismo di composizione disegnato dal Dlgs 14/2019.

La possibilità che le imprese approdino direttamente al tribunale per l'ammissione alla procedura di concordato, bypassando le fasi d'allerta sarà però tanto più frequente quanto più sarà rarefatta la presenza dell'organo di controllo, responsabile delle segnalazioni interne.

Le nuove regole

La procedura introdotta dalla riforma punta, con il meccanismo dell'allerta, a favorire una virtuosa anticipazione della crisi con l'obiettivo di aumentare le possibilità di superamento delle difficoltà. Il compito di individuare una via d'uscita spetta all'Ocri. In caso di insuccesso però l'impresa può fare domanda di concordato o avviare una liquidazione giudiziale.

Nel caso del concordato però il passaggio all'Ocri comporta diversi

vantaggi. Un concordato "meditato", presentato dopo l'allerta e il tentativo di composizione, seppur non andato a buon fine, effettuato dall'Ocri presenta comunque alcuni vantaggi. Innanzitutto i confronti anticipati presso l'Ocri, alla presenza di una terna di soggetti qualificati, consente una presa di consapevolezza in una fase "anticipata" in cui la possibilità di risolvere le tensioni aziendali è più elevata. Ma vi sono due ulteriori fattori, conseguenti all'allerta, che consentono una maggiore celerità di presentazione del piano concordatario ed una migliore gestibilità dello stesso da parte dell'imprenditore in crisi.

La veridicità dei dati

Il primo è quello introdotto dall'articolo 19, comma 3, del Codice della crisi, secondo il quale «Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali».

L'Ocri consente quindi di avviarsi al Tribunale per proporre un concordato con l'attestazione dei dati già pronta, su richiesta del debitore; questo aspetto, che può apparire in prima battuta secondario, è tutt'altro che irrilevante e può consentire di rendere più celere una fase istruttoria sempre molto laboriosa e spesso fonte di ritardo nella presentazione dei piani, rallentati dalla difficoltà di passaggio dei dati tra impresa ed attestatore, con l'effetto di protrarre per tempi lunghi l'inerzia nell'affrontare la crisi.

Questo vantaggio dell'allerta preventiva, unito al fatto che è possibile in tale fase che il Collegio di esperti fornisca chiavi di risoluzione alternative o complementari a quelle definite dall'impresa con i

propri advisor, può dare più vie d'uscita all'imprenditore in crisi, anche a beneficio della successiva fase concordataria; sul punto, va comunque registrata più di qualche incognita e perplessità sul peso che potrà avere questa eterogenea compresenza professionale.

Le proposte concorrenti

Il secondo fattore che consiglia un passaggio preventivo dall'Ocri per una successiva miglior gestione del concordato da parte dell'impresa è contenuto nell'articolo 90, comma 5, del Codice della crisi: le proposte concorrenti da parte di terzi non sono ammissibili laddove un professionista indipendente attesti che la proposta assicura il pagamento di almeno il 30% dei chirografari, ma tale percentuale è ridotta al 20% qualora il debitore si sia attivato per l'apertura del procedimento di allerta o abbia utilmente avviato la composizione assistita.

Pertanto l'impresa che abbia posto l'attenzione alla propria situazione per tempo, affrontando il passaggio all'Ocri, uscendone senza successo a causa dell'evoluzione negativa dei fatti e dovendo concepire soluzioni più drastiche, potrà non vedersi insidiata nella propria autonomia di gestione da proposte concorrenti se garantirà la percentuale minima di soddisfacimento dei chirografari nella misura del 20%, sensibilmente ridotta rispetto al caso di istanza di concordato avanzata senza un previo transito dall'Ocri (che è, appunto, del 30%).

Questi due aspetti sono l'ulteriore riprova di quanto il legislatore abbia posto centralità all'emersione precoce della crisi in una sede stragiudiziale riservata e protetta, che dispiega però alcuni importanti effetti anche in caso di accesso ad una soluzione concordataria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTO

1

PASSAGGIO PER L'Ocri Iter e compiti

La procedura di allerta prevede l'attivazione di un tentativo di composizione assistita della crisi gestito dall'Ocri. Il collegio di esperti dovrà acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Potrà inoltre provvedere, su richiesta del debitore, ad eseguire direttamente tali incombenze, così come potrà, sempre su istanza di parte, attestare la veridicità dei dati aziendali.

Vantaggi

Queste attività potranno accelerare la fase di presentazione della domanda di concordato, in caso di insuccesso della negoziazione assistita dall'Ocri. Il transito preventivo dall'allerta ridurrà dal 30 al 20 per cento le percentuali che il debitore dovrà garantire ai chirografari per scongiurare le proposte concorrenti da parte di terzi; un'agevolazione che ricorrerà nel caso in cui il debitore si sia precedentemente attivato per l'apertura del procedimento di allerta o abbia utilmente avviato la composizione assistita.

2

ACCESSO DIRETTO Gli organi di controllo

Le imprese prive dell'organo di controllo, responsabile della segnalazione interna da cui si attiva l'allerta, avranno maggiori probabilità di ricadere nell'attuale situazione di accesso diretto al Tribunale per la presentazione di un concordato senza aver prima analizzato in una sede terza, riservata e protetta, la crisi in atto. È infatti difficile che l'imprenditore attivi motu proprio l'allerta.

La necessità di un advisor

Ciò implicherà, come oggi, la necessità per l'impresa di essere affiancata da un proprio advisor e da uno o più attestatori del piano proposto, senza un previo confronto con altri professionisti indipendenti (il collegio di esperti dell'Ocri) che potrebbero svolgere una prima fase istruttoria e di attestazione della veridicità dei dati, anticipando i tempi di una proposta definitiva.

Niente sconto

Inoltre, il mancato accesso preventivo all'Ocri non consentirà di fruire dell'agevolazione prevista dall'articolo 90, comma 5, del Codice della crisi, ovvero la riduzione al 20% della percentuale minima a favore dei chirografari per evitare le proposte concorrenti.

IL PROSEGUIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Le uscite per i salari e le rate dei mutui aiutano la continuità

Sarà possibile versare la mensilità che precede il deposito della domanda

Il concordato in continuità, seppure depotenziato dall'introduzione dell'allerta, è stato inserito in una cornice più chiara dal legislatore, che ha introdotto alcune norme che ne definiscono il perimetro di applicazione, con particolare riguardo alla gestione di taluni rapporti preesistenti. Si tratta in particolare del pagamento di creditori spesso decisivi per la continuità, dipendenti e fornitori di beni strumentali, che tipicamente paventano od attuano l'interruzione delle prestazioni in pendenza delle loro spettanze, determinando ulteriori incertezze e tensioni nelle già complicate fasi della crisi aziendale.

Per queste situazioni, l'articolo 100 del Codice della crisi introduce la possibilità oggi non prevista, previa autorizzazione del tribunale, di pagare le retribuzioni dovute per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori che verranno impiegati nel ramo aziendale di cui si prevede la continuazione.

La norma va letta in coordinamento con l'articolo 84, comma 3 del Codice: per aversi un piano in continuità, i ricavi della continuità aziendale devono derivare da un biennio di esecuzione del piano, con un'attività in cui siano impiegati almeno la metà dei dipendenti in forza nei due anni precedenti. Questa norma mira a limitare, per quanto possibile, la conflittualità emergente in situazioni di tensione finanziaria, favorendo la conservazione in organico di risorse umane preziose per la continuità: quando è in bilico la prosecuzione d'impresa, gli stipendi non vengono regolarmente corrisposti e

molti lavoratori, normalmente i più appetibili sul mercato, tendono a ricollocarsi altrove.

La previsione di una sola mensilità è forse insufficiente, ma può dare supporto alle realtà che abbiamo tensioni di liquidità transitorie e reversibili, non già un'incapacità di far fronte ad una pluralità di mensilità arretrate, verosimilmente in una crisi ben più indirizzata all'insolvenza.

Il secondo comma dell'articolo 100 del Dlgs 14/2019 disciplina invece la possibilità di provvedere al rimborso delle rate residue di un mutuo garantito da beni strumentali, dovendosi ottenere dal Tribunale l'autorizzazione al pagamento dello scaduto per il periodo anteriore al concordato; per fare ciò, un professionista indipendente dovrà attestare che il credito garantito può essere soddisfatto con la vendita, a valori di mercato, del bene su cui insiste la garanzia, e che tale circostanza non lede i diritti degli altri creditori.

In realtà si tratta di una maggiore specificazione del 4° comma dell'articolo 182-quinquies della legge fallimentare, che esplicita la possibilità di essere autorizzati per il pagamento di crediti anteriori per beni e servizi, qualora un professionista attesti la loro indispensabilità alla prosecuzione aziendale e la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori.

Queste due norme, in definitiva, tentano di dare una risposta pratica alla difficoltà di azione dell'impresa che accede al concordato, un'entità in funzionamento che si trova spesso a gestire pagamenti su un crinale temporale, tra il prima ed il dopo ammissione, con la difficoltà di agire senza violare la par condicio e compromettere i rapporti e la reputazione commerciale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMOBILI E CRISI D'IMPRESA

La Guida ripercorre i momenti che accompagneranno coloro che si avvicineranno al mondo delle procedure concorsuali, soffermandosi sui principali mezzi forniti dalla legge e spiegando l'importanza e il significato delle norme che devono trovare applicazione quando la crisi dell'impresa va a interessare l'immobile di sua proprietà o di cui ha la detenzione o, comunque, la disponibilità.

**IN EDICOLA DAL 27 MAGGIO
CON IL SOLE 24 ORE A 9,90 €***

Offerta valida in Italia fino all'11 luglio 2019

OPPURE ONLINE: offerte.ilsole24ore.com/immobili

*Oltre il prezzo del quotidiano

